

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI GIUGNO ●●●

16 LUNEDÌ

CAMERA DI COMMERCIO

Ravvedimento operoso per omesso versamento diritto camerale per il 2013.

Con decreto del ministero delle attività produttive n. 54 del 27-1-2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19-4-2005) è stato approvato il regolamento che disciplina le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative in materia di diritto annuale delle camere di commercio. Pertanto, i contribuenti non soggetti per l'anno d'imposta 2012 agli studi di settore, direttamente o come partecipanti a soggetti interessati, che non hanno versato, in tutto o in parte, il diritto annuale per il 2013 possono sanare l'omesso versamento, sempre che la violazione non sia già stata constatata, pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3,75% (un ottavo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora, rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario, calcolati al 2,5% per i giorni di ritardo fino al 31 dicembre 2013 e all'1% per i restanti giorni che cadono nel 2014. Gli importi camerale dovuti, la sanzione ridotta e gli interessi di mora devono essere versati contestualmente entro oggi utilizzando il modello F24 telematico. Per maggiori informazioni si veda la circolare 20 giugno 2005 n. 3587/c del Ministero delle Attività Produttive e il sito internet della locale camera di commercio.

IMMOBILI E ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL'ESTERO

Versamento imposte a saldo 2013 e/o in acconto 2014. Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano che sono proprietarie di immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati, ovvero titolari di altro diritto reale sugli stessi, e/o detengono attività finanziarie all'estero devono versare un'imposta calcolata sul valore degli immobili (IVIE) e/o delle attività finanziarie (IVAFE). I versamenti dell'IVIE e dell'IVAFE effettuati per l'anno 2011 si considerano acconti delle relative imposte dovute per il 2012 il cui saldo scade oggi, come pure oggi scade l'eventuale versamento del primo acconto per il 2013. Poiché le imposte sono dovute entro le normali scadenze previste per l'Irpef, oggi scade il termine per effettuare il versamento delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2013 e/o in acconto per

l'anno d'imposta 2014. Data la particolarità della scadenza si rinvia a quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate con le circolari n. 28/E, n. 12/E e n. 13/E, rispettivamente, del 2 luglio 2012 e del 3 e 9 maggio 2013, e con la risoluzione n. 27/E del 19-4-2013; si vedano inoltre le istruzioni ministeriali per la compilazione del quadro RW del modello Unico 2014 consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

IMPRESA

Rivalutazione beni d'impresa e affrancamento saldo attivo.

I soggetti indicati nell'art. 73, c. 1 lettere a) e b), del dpr 917/1986 (società di capitali, gli enti pubblici e privati con attività commerciale) che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, che hanno voluto utilizzare le agevolazioni previste all'articolo 1, c. 140 e seguenti, della legge n. 147 del 27-12-2013 (Supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27-12-2014) per rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31-12-2012, devono effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta sui maggiori valori iscritti in bilancio e dell'eventuale imposta sostitutiva per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione. In particolare:

- l'imposta sostitutiva di rivalutazione è pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per i beni non ammortizzabili;
- l'imposta sostitutiva per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione è pari al 10%;
- le imposte sostitutive dovute devono essere versate in una unica soluzione entro il termine di pagamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, vale a dire entro oggi per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare;
- le imposte sostitutive possono essere versate entro il 30° giorno successivo al termine di scadenza con la maggiorazione dello 0,4%;
- è possibile compensare gli importi dovuti con altri crediti d'imposta.

Era inoltre prevista la possibilità di effettuare il versamento in tre rate annuali, la prima entro il termine di cui sopra e le altre con scadenza entro il termine di pagamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi; ad oggi tale rateazione è stata esclusa con l'art. 4 del dl n. 66 del 24-4-2014 (in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24-4-2014) in corso di conversione in legge.

Data la particolarità della scadenza, e le modalità di versamento ancora incerte, si consiglia di rivolgersi al proprio consulente di fiducia.

INPS

Contributo previdenziale per l'iscrizione alla Gestione Separata. Scade il termine per versare all'Inps il contributo

previdenziale straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo fiscalmente imponibile derivante da tali attività supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione. Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo.

Per l'obbligo di iscrizione alla gestione separata si veda, tra gli altri, il messaggio Inps n. 36780 dell'8-11-2005.

Dall'1-1-2014 le aliquote contributive dovute alla gestione separata sono complessivamente stabilite nelle misure seguenti: a) 27,72% (invariata rispetto al 2013) per i lavoratori autonomi con partita Iva non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;

b) 28,72% (nel 2013 era 27,72%) per tutti gli altri soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie; c) 22% (nel 2013 era 20%) per i soggetti cosiddetti «coperti» cioè titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, con le limitazioni elencate dall'Inps nella circolare n. 99 del 22-7-2011 e nel messaggio n. 709 del 12-1-2012 consultabili sul sito www.inps.it dove è possibile trovare molte altre informazioni sull'argomento. Si ricorda che i rapporti di lavoro soggetti alla gestione separata Inps sono stati ultimamente interessati da diversi interventi modificativi, oggetto di numerosi articoli pubblicati su questa rivista, tra i quali quello attuato con l'art. 1, commi 491 e 744, della legge n. 147 del 27-12-2013 (Supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27-12-2013), cosiddetta legge di stabilità per il 2014.

Versamento contributi lavoratori dipendenti. Scade il termine per versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente; entro fine mese dovrà essere trasmessa all'Inps in via telematica la denuncia Uniemens nella quale confluiscono le informazioni sui contributi e sulle retribuzioni (ex modelli DM10 ed Emens).

Versamento contributo mensile pescatori autonomi. I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge n. 250 del 13-3-1958 (in Gazzetta Ufficiale n. 83 del 5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono obbligati a versare all'Inps un contributo mensile commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa. Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24, nella forma online per i soggetti titolari di partita Iva, secondo le istruzioni ricevute dall'Inps.

INPS (GESTIONE EX SCAU)

Versamento contributi manodopera agricola. Scade il termine per effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per gli operai agricoli con riferimento al quarto trimestre 2013, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da varie avversità. Per il pagamento si deve utilizzare il modello di pagamento F24 online riportando i dati inviati dall'Inps.

IRPEF

Ritenute d'acconto. Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all'Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata relativa all'anno 2013 ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente, nonché la rata dell'acconto 2014 dell'addizionale comunale all'Irpef. Il versamento dell'imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico. È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 2/E e n. 10/E, rispettivamente, del 3 gennaio e 16 marzo 2005.

IVA

Trasmissione telematica dati dichiarazioni d'intento e ravvedimento operoso.

Scade il termine per l'invio telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni d'intento, rilasciate dai soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza applicazione dell'Iva in quanto si considerano esportatori abituali, in base alle quali sono state effettuate operazioni senza applicazione dell'Iva comprese nella liquidazione del mese di maggio. L'Agenzia delle entrate, con propria risoluzione n. 82/E dell'1-8-2012, ha comunque ammesso la possibilità di effettuare la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non è stata ancora effettuata.

La nuova modalità per l'invio delle dichiarazioni d'intento è prevista dall'art. 2, c. 4, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012). Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa correlata all'infedeltà della dichiarazione d'intento ricevuta. Si vedano al riguardo le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 10/E e n. 41/E, rispettivamente, del 16 marzo e del 26 settembre 2005, tenendo conto della precisazione fornita con la sopra richiamata risoluzione n. 82/E.

In particolare, si segnala che con la sud-

detta circolare n. 41/E è stata confermata la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per l'omessa o errata comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento; pertanto coloro che entro il 16-6-2013 non hanno inviato la comunicazione relativa alle dichiarazioni d'intento ricevute entro il 31-5-2013 e confluite nella relativa liquidazione periodica Iva, o l'hanno inviata con dati non esatti, possono entro oggi sanare la violazione beneficiando di sanzioni ridotte.

MOD. 730/2014

Assistenza fiscale ai dipendenti e ai pensionati. I contribuenti, di norma lavoratori dipendenti e pensionati, che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale fornita dai Centri di assistenza fiscale (Caf) ovvero dai professionisti abilitati (consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri o periti commerciali), devono entro oggi ricevere dagli stessi copia del modello elaborato con il prospetto di liquidazione Modello 730-3.

Si veda sull'argomento l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 9/2014 a pagina 29 e seguente.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposte e tributi.

Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti Iva che non hanno versa-

to entro il 16 maggio scorso, in tutto o in parte, l'imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di aprile (contribuenti mensili) o al 1° trimestre 2014 (contribuenti trimestrali);

- i sostituti d'imposta che non hanno effettuato entro il 16 maggio scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di aprile sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;

- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 maggio scorso, in tutto o in parte, la terza rata dell'Iva a saldo per il 2013 dovuta in base al piano di rateazione prescelto, fatta salva la facoltà per i soggetti che presentano il modello Unico 2014 di versare entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3% (un decimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora dell'1% rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel mod. F24 separatamen-

te dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 30-5-2014) è possibile avvalersi del nuovo ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,2% (un quindicesimo della sanzione già ridotta al 3%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti; si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 41/E del 5-8-2011 e quanto riportato a pag. 27 de *L'Informatore Agrario* n. 32/2011.

Qualora si incorra in errori nella determinazione degli importi da versare con il ravvedimento operoso si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2-8-2013.

20 MERCOLEDÌ TABACCO

Trasmissione telematica dati contratti di coltivazione. Entro oggi vanno trasmessi all'Organismo Pagatore competente territorialmente i dati contenuti nei contratti di coltivazione tabacco stipulati tra le imprese di prima trasfor-

mazione riconosciute e le associazioni di produttori riconosciute. Le particelle interessate alla coltivazione del tabacco devono risultare nel fascicolo aziendale e nella domanda unica di pagamento del produttore. Si veda sull'argomento, tra le altre, la circolare Agea prot. n. ACIU.2014.143 del 17-3-2014 consultabile sul sito www.agea.gov.it, e i numerosi articoli fin qui pubblicati.

A cura di
Paolo Martinelli

V Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.